

## **TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA SEZ. LAVORO**

**Avviso ai sensi dell'ordinanza del 31.10.2019 emesso dal Giudice del Tribunale di Catania- sez. Lavoro, Dott.ssa Sonia Di Gesu nel procedimento RG n. 8744/2018**

La presente notificazione viene effettuata su richiesta di parte ricorrente in esecuzione della suddetta ordinanza nei confronti di tutti i contro interessati indicati nel presente avviso nella lettera d).

- a) **Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede:** Tribunale di Catania- sez. Lavoro, Dott.ssa Sonia Di Gesu nel procedimento RG n. 8744/2018 data udienza 28.04.2020, h. 09.30
- b) **Nome di parte ricorrente:** Sig.ra LEONARDI ROSARIA (C.F. LNRRSR78S56C351M)  
**indicazione amministrazioni intime:** Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e Ufficio Scolastico della Regione Sicilia- Ambito Territoriale di Catania.
- c) **Sunto dei motivi di ricorso:**

Il ricorso ha ad oggetto l'impugnazione del provvedimento del MIUR con il quale è stato disposto il trasferimento della ricorrente nell'Ambito Territoriale Emilia Romagna nella procedura di mobilità per l'A.S. 2016/2017, in luogo dell'Ambito Territoriale Sicilia 0010 (Catania e Provincia) come ad essa spettante, ovvero, in subordine, di altro indicato tra le preferenze della domanda di mobilità nel rispetto del principio dello scorrimento delle graduatorie, stante la violazione del principio del merito del punteggio nonché, illegittimità della suddivisione in fasi della mobilità ex art. 6 del CCNI del 08.04.2016. Ciò ha comportato che la ricorrente si è vista negare l'assegnazione negli Ambiti della Sicilia sopra elencati, mentre altri docenti con punteggi di graduatoria notevolmente inferiori, si sono visti assegnare la sede definitiva a Catania o negli altri Ambiti della Sicilia indicati in subordine dalla sig.ra Leonardi. In subordine si è eccepita la violazione delle suddette fasi in quanto dalla documentazione posta a corredo del ricorso è risultato che altre docenti partecipanti alla successiva fase D) della mobilità avessero ottenuto l'assegnazione in uno degli Ambiti Siciliani in realtà spettanti alla ricorrente in quanto partecipante alla fase C) della stessa mobilità.

In ulteriore subordine si è eccepito la violazione dell'art. 6 ed dell'allegato 1 del CCI del 08.04.2016, da parte del MIUR stante che in sede di "proposte" di definizione dei tentativi di conciliazione il MIUR, all'indomani dell'assegnazione della sede definitiva, abbia illogicamente ed illegittimamente, offerto in sede di conciliazione l'ambito territoriale Sicilia (**posti non assegnati in "fase c")** a soggetti istanti con un punteggio palesemente inferiore rispetto alla

ricorrente, violando conseguentemente le norme sopra citate nonché lo stesso principio del merito del punteggio nelle operazioni di mobilità.

d) **Indicazione dei contro interessati: TUTTI I DOCENTI INSERITI NEGLI ELENCHI DEI TRASFERIMENTI** (provinciali e interprovinciali) **DEL PERSONALE DOCENTE DI RUOLO** per gli ambiti territoriali siciliani del convenuto Ministero, validi per l'a.s. 2016/2017 per la scuola primaria che in virtù dell'accoglimento del ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria , per punteggio, dalla ricorrente, e di tutti i docenti risultanti dal bollettino nazionale proposte di conciliazione per la scuola primaria appartenenti alla c.d. fase C) della mobilità 2016/2017, posto comune, che hanno ricevuto la proposta di assegnazione in uno degli Ambiti della Sicilia richiesti dalla sig.ra Leonardi in domanda di mobilità, pur avendo un punteggio inferiore a quello della stessa ricorrente.

Palermo

F.to digitalmente

Avv. Christian Conti